

ACCORDO

TRA

la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224, legalmente rappresentata da Rossella Tomasi, che interviene ed agisce nella sua qualità di dirigente pro tempore del Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modifiche e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1598 del 24 ottobre 2025;

E

Opera Universitaria, di seguito denominato "Opera", con sede in Trento, via della Malpensada n. 82/A, Codice fiscale 80003390228 partita IVA 00453340226, legalmente rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore, in forza di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 3 di data 27 marzo 2023;

PREMESSO CHE

- l'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8, concernente "Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari", prevede che la Provincia assicuri la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio sanitari avvalendosi anche dell'Opera Universitaria;
- l'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabiliscono che esse possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università è stato individuato quale struttura provinciale di riferimento per quanto riguarda le attività di formazione del personale sanitario e, in particolare, per la definizione di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario non medico, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 578 di data 31 marzo 2023;
- Opera Universitaria è l'Ente pubblico provinciale competente ad erogare i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari nella provincia di Trento, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9;
- le attività oggetto del presente accordo rientrano nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti, le quali hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;
- l'articolo 133, comma 1 lettera a) n. 2) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- con determinazione n. 10268 del 18 settembre 2026 la dirigente del Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università della Provincia ha approvato ed autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
- con determinazione del Direttore di Opera n. 193 di data 24 settembre 2026 è stata autorizzata la stipulazione del presente atto;
- la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83,

comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del medesimo art. 83, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università della Provincia si avvale di Opera per assicurare la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti dei corsi di ambito sanitario, rientranti nella programmazione provinciale di settore, in applicazione dell'art. 43 della L.P. n. 8/1996.

Art. 3 - Durata

1. Il presente accordo trova applicazione a decorrere dal giorno 1 ottobre 2026 e ha validità fino al giorno 30 settembre 2029, fatta salva la possibilità di proroga, alle medesime condizioni, fino all'approvazione del nuovo Piano delle attività formative di interesse sanitario, previsto dall'art. 24 della l.p. 16/2010, riferito al triennio successivo, da comunicarsi mediante scambio di corrispondenza.

2. Le parti si riservano la possibilità di modificare le condizioni del presente accordo in funzione dei contenuti di cui al Piano delle attività formative di interesse sanitario riferito al periodo 1 ottobre 2026 - 30 settembre 2029.

Art. 4 - Destinatari

1. Sono destinatari del presente accordo gli studenti iscritti ai corsi universitari e post laurea di ambito sanitario realizzati in provincia di Trento, anche nell'ambito del progetto Erasmus, ovvero di altri corsi previsti nella programmazione provinciale di settore, esclusi i corsi rientranti nell'offerta formativa dell'Università di Trento relativamente ai quali gli studenti possono già beneficiare dei servizi forniti da Opera.

Art. 5 - Servizi

1. Opera assicura agli studenti indicati nell'art. 4 e richiedenti il servizio abitativo l'alloggio in strutture residenziali gestite o convenzionate con la stessa, in stanze singole/doppie o monolocali/miniappartamenti, attualmente disponibili nelle città di Trento e Rovereto. A seconda della tipologia di studente il servizio abitativo è prestato in modo continuativo per tutto l'anno (in alternativa, per il periodo di frequenza del corso) o per periodi brevi legati alle attività di tirocinio. A tal fine Opera garantisce la stipulazione di idonee assicurazioni (es. polizza responsabilità civile verso terzi).

2. Per gli anni accademici rientranti nel periodo di applicazione del presente accordo Opera assicura la disponibilità annua di almeno 25 (venticinque) posti. Tale numero potrà essere modificato annualmente mediante accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, previa verifica della disponibilità finanziaria in caso di aumento.

3. Opera eroga agli studenti dei corsi universitari di cui all'art. 4 il servizio di ristorazione presso i ristoranti universitari gestiti o convenzionati con la medesima, tramite un barcode di identificazione dell'utente reperibile all'interno dell'app Opera4U al fine di assicurare loro l'accesso al servizio di ristorazione.

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. La Provincia si impegna a comunicare ad Opera i nominativi degli studenti iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale con sede a Trento, autorizzati al servizio e dei medici specializzandi di Università convenzionate con la Provincia stessa, che frequentano il tirocinio professionalizzante presso le strutture sanitarie provinciali accreditate e sono pertanto autorizzati ad accedere al servizio abitativo, specificando la tipologia di addebito della quota (a carico dello studente o a carico della Provincia), ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario.

2. Opera dispone l'assegnazione dei servizi abitativi secondo le priorità definite nel vigente Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario ed i criteri applicati per gli studenti dei corsi dell'Università di Trento, con priorità agli studenti residenti in provincia di Trento che utilizzano il servizio per l'intero anno accademico.

Opera gestisce le attività connesse con il servizio abitativo e di ristorazione tra cui l'ammissione, la gestione, il ritiro dalle strutture e l'incasso delle quote a carico degli studenti.

3. Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei servizi abitativi e di ristorazione, nonché per quelle di pagamento da parte degli studenti, valgono le norme già applicate da Opera per gli studenti dei corsi universitari dell'Università di Trento.

Gli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie:

- per utilizzi annuali del servizio abitativo in camere singole/doppie, possono usufruire delle quote ridotte per reddito secondo quanto applicato per gli studenti dell'Università di Trento (compilando l'apposita domanda online e presentando idonea attestazione di condizione economica).

- possono rimanere in alloggio per la durata legale del corso (1/9 -31/8) a partire dalla data di prima immatricolazione al corso dell'area sanitaria. Eventuale proroga, oltre la durata legale del corso, sarà valutata sulla base della disponibilità alloggiativa.

Per specifiche tipologie di studenti, eventualmente definite nel vigente Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario, tra cui ad esempio i medici specializzandi nel periodo in rete formativa presso le strutture provinciali, la Provincia può assumere a proprio carico la quota dello studente per il servizio abitativo.

Art. 7 - Quantificazione della spesa

1. La spesa annua relativa al servizio abitativo viene quantificata nel costo annuo lordo per studente, pari ad euro 4.000,00, al netto della quota a carico dello studente, per il numero minimo di posti garantiti, così come definiti al comma 2 dell'art. 5.

L'importo liquidato dalla Provincia ad Opera risulterà dalla differenza tra il costo annuo lordo e l'ammontare incassato dagli utenti.

Qualora, in fase di rendicontazione, la spesa risulti superiore alla quantificazione iniziale, a causa dell'assegnazione di un numero di posti superiori al previsto, la Provincia integrerà il relativo impegno di spesa, in caso di disponibilità di risorse.

2. Per il servizio di ristorazione la Provincia rimborsa annualmente ad Opera un importo per pasto pari ad euro 3,23 corrispondente al costo netto comunicato da Opera per il numero dei pasti consumati dagli studenti, stimato in circa 2.500 pasti annui.

3. Il rimborso per i due servizi come definito nei precedenti comma 1 e 2, viene preventivato in un importo complessivo pari ad euro 60.000,00 annuo, tenuto conto dei dati storici.

Gli importi di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati annualmente previo accordo scritto tra le parti, salva verifica di disponibilità finanziaria nel caso di aumento.

Art. 8 - Modalità di pagamento

1. Il trasferimento dell'importo annuo dovuto da parte della Provincia, relativo al periodo 1 ottobre - 30 settembre, avviene in due rate:

- la prima pari al 20% dell'importo preventivato al comma 3 dell'art. 7, entro il mese di dicembre, a fronte della presentazione da parte di Opera di una dichiarazione di regolare attivazione dei servizi;
- la seconda, al termine del periodo di competenza, per un importo pari a all'importo di cui al comma 3 dell'art. 7 al netto dell'acconto ricevuto, dietro presentazione di richiesta da parte di

Opera corredata di un riepilogo dei dati relativi all'utilizzo dei servizi da parte degli studenti e dalle rette complessivamente incassate per il servizio abitativo.

Art. 9 - Comunicazione

La Provincia, anche tramite l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, e Opera gestiscono la comunicazione delle attività rientranti nel presente accordo. In particolare, al fine di darne la più ampia visibilità, veicolano le informazioni sui canali informativi a disposizione degli enti stessi.

Art. 10 - Disposizioni anticorruzione

1. Opera, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa provincia nei confronti del medesimo Ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. Opera si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso e indicati all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-PAT> di cui Opera dichiara di avere preso completa e piena conoscenza.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti o comunque utilizzati nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte è responsabile dei trattamenti effettuati nell'ambito delle attività per le quali determina autonomamente finalità e mezzi.

2. Con riferimento ai dati personali degli studenti iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale con sede a Trento e dei medici specializzandi di Università convenzionate con la Provincia stessa, che frequentano il tirocinio professionalizzante presso le strutture sanitarie provinciali accreditate, comunicati dalla Provincia a Opera ai fini dell'ammissione e dell'accesso ai servizi previsti dal presente accordo, la Provincia opera quale Titolare del trattamento e Opera tratta i relativi dati per conto della Provincia, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e sulla base delle istruzioni impartite dalla Provincia. I rapporti tra Titolare e Responsabile del trattamento sono disciplinati mediante apposito atto ai sensi dell'art. 28 GDPR, nel quale sono definiti, in particolare, oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia dei dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e istruzioni impartite a Opera.

3. Con riferimento ai dati personali degli studenti iscritti ai corsi in ambito sanitario che si rivolgono direttamente a Opera per richiedere l'accesso ai servizi residenziali e/o agli ulteriori servizi oggetto del presente accordo, senza preventiva comunicazione dei relativi dati da parte della Provincia, Opera agisce quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR, provvedendo ai conseguenti adempimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi compresi gli obblighi informativi nei confronti degli interessati.

4. Opera agisce altresì quale autonomo Titolare del trattamento per gli ulteriori trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo rispetto ai quali determini autonomamente finalità e mezzi e che non siano riconducibili ai trattamenti svolti per conto della Provincia ai sensi del comma 2.

5. Resta inteso che la qualificazione dei rispettivi ruoli in materia di protezione dei dati personali è determinata in relazione alle attività di trattamento concretamente svolte dalle Parti e alle rispettive finalità e modalità di trattamento, in conformità al GDPR.

Art. 12 - Recesso

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno tre mesi mediante posta elettronica certificata, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

Art. 13 - Foro competente

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà quello di Trento.

Art. 14 - Misure fiscali

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972 nella misura vigente al momento della stipula. L'assolvimento di tale imposta avverrà in modo virtuale ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) giusta autorizzazione n. 25651/15 di data 13/04/2015 rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Trento a Opera.

Le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s. m., trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a natura patrimoniale.

Letto, accettato e sottoscritto

Provincia autonoma di Trento

Opera Universitaria

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.